



REGOLAMENTO PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA _RPCT

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina la procedura di gestione delle segnalazioni di illeciti al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) di Linfa, Azienda speciale della Camera di Commercio delle Marche nonché le modalità con cui vengono garantite le tutele del segnalante previste dal D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 in attuazione della Direttiva UE 2019/1937.
2. Il presente regolamento è redatto in conformità alle *“Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”*, approvate da A.N.AC. con delibera n. 311 del 12 luglio 2023 ed in conformità alle successive *“Linee guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione”*, approvate da A.N.AC. con delibera n. 478 del 26 novembre 2025.

ART. 2 – TIPOLOGIE DI SEGNALAZIONE

1. Le segnalazioni di illeciti sono attuate per iscritto e con modalità informatica e sono riconducibili alle seguenti tipologie:
 - a. INTERNA (artt. 4 e 5, D.Lgs. 24/2023): specificamente disciplinato dal presente regolamento, attivabile sul canale di segnalazione protetta (c.d. *“Whistleblowing”*) appositamente messo a disposizione dall’azienda speciale;
 - b. ESTERNA: (artt. 6 e 7, D.Lgs. 24/2023): attivabile tramite il canale di segnalazione predisposto da ANAC quando ricorra una delle condizioni illustrate dall’art. 6 del citato Decreto;
 - c. DIVULGAZIONE PUBBLICA (art. 15, D.Lgs. 24/2023): nei casi di infruttuosa segnalazione interna ed esterna, quando la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse o quando la segnalazione interna possa comportare il rischio di ritorsioni o non avere efficace seguito;
 - d. DENUNCIA: all’Autorità Giudiziaria in caso di illecito con rilevanza penale o civile ovvero alla Corte dei Conti nei casi di illecito con rilevanza amministrativo-contabile.

ART. 3 – SOGGETTI CHE POSSONO SEGNALARE L'ILLECITO

1. Ai fini del presente regolamento, il segnalante è la persona fisica che, venuta a conoscenza di un illecito o di una irregolarità in occasione dello svolgimento della propria prestazione lavorativa presso l'Azienda speciale, decida di segnalarlo nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione.
2. Possono segnalare illeciti, nel rispetto delle modalità tecniche e procedurali definite dal presente regolamento, esclusivamente i dipendenti, i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso questa azienda, i consulenti e i collaboratori a qualunque titolo dell'Azienda, i dipendenti e i collaboratori di imprese sue fornitrici di beni, lavori o servizi, i volontari e i tirocinanti, retribuiti o non retribuiti, le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto. Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico.
3. I soggetti di cui al comma precedente sono tutelati ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023, come meglio dettagliato al successivo art. 7 del presente regolamento.

ART. 4 – OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI, DI DIVULGAZIONE PUBBLICA E DENUNCIA

1. Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica e denuncia, informazioni su condotte e fatti illeciti, reati, irregolarità o malfunzionamenti dell'attività amministrativa, reali o potenziali, attivi od omissivi, di cui i soggetti individuati all'art. 3, c. 2, siano venuti a conoscenza in ragione del loro rapporto di lavoro con l'Azienda speciale.
2. In particolare, possono esserlo, in via esemplificativa e non esaustiva, i seguenti eventi:
 - Fatti e condotte che integrino uno dei delitti contro la Pubblica amministrazione di cui al Libro II, Titolo II, Capo I, del Codice Penale;
 - Comportamenti impropri di un funzionario che, anche al fine di curare un interesse proprio o di terzi, assuma o concorra all'adozione di una decisione contraria all'interesse pubblico;
 - Azioni suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale o di immagine all'Azienda speciale;
 - Azioni suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza di dipendenti, utenti o cittadini o di arrecare un danno all'ambiente;



- Violazioni delle disposizioni del Codice di comportamento, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza o di altre disposizioni o procedure interne sanzionabili in via disciplinare;

- Illeciti penali e contabili;

- Violazioni di diritto dell'UE.

3. Non possono, invece, essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica e denuncia:

- Notizie prive palesemente di fondamento;

- Informazioni di domino pubblico;

- meri sospetti o le c.d. "voci di corridoio";

- contestazioni o rimostranze personali del segnalante;

- rivendicazioni attinenti al rapporto di lavoro o di collaborazione;

- rivendicazioni attinenti ai rapporti con i superiori gerarchici o con i colleghi.

ART. 5 – REQUISITI DELLE SEGNALAZIONI

1. Per essere ritenute ammissibili e affinché possano essere accordate al segnalante le tutele previste dal D. Lgs. 24/2023, le segnalazioni di illeciti al R.P.C.T. dell'Azienda devono possedere i seguenti requisiti essenziali:

a) provenire da uno dei soggetti indicati nell'art. 3 del presente regolamento;

b) essere effettuate esclusivamente nell'interesse dell'integrità dell'Ente;

c) essere corredate dalle generalità del segnalante (non sono ammesse segnalazioni anonime);

d) essere adeguatamente circostanziate, riportare fatti e comportamenti riscontrabili ed elementi precisi e concordanti, tali da consentire al R.P.C.T. di comprendere e valutare la sussistenza dell'interesse generale all'integrità dell'Ente e di svolgere le dovute verifiche nonché di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;

e) essere inoltrate esclusivamente tramite la mail dedicata, raggiungibile dal sito istituzionale dell'azienda, le cui funzionalità e caratteristiche sono descritte al successivo Art. 9.

2. Nel caso il presunto illecito riguardi il R.P.C.T. dell'Azienda, la segnalazione sarà esterna e andrà inviata direttamente all'A.N.AC. secondo le modalità indicate sul sito www.anticorruzione.it e nelle Linee Guida di A.N.AC.

ART. 6 – SEGNALAZIONI ANONIME

1. La disciplina del *whistleblowing* e le conseguenti tutele non si applicano alle segnalazioni anonime, cioè quelle provenienti da soggetto che non fornisce le proprie generalità.
2. Le segnalazioni anonime non sono di regola prese in considerazione dall'Azienda, a meno che riguardino fatti di particolare gravità e siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, tali da far emergere fatti e situazioni concretamente rilevanti e riferibili a contesti determinati.
3. In ogni caso, il segnalante o il denunciante anonimo che dovesse essere successivamente identificato, può comunicare ad A.N.A.C. di aver subito ritorsioni e può beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive.
4. L'azienda, in caso di segnalazione anonima, la registra e ne conserva la relativa documentazione per cinque anni per la rintracciabilità, nel caso il segnalante denunci per essa ad ANAC condotte ritorsive.

ART. 7 – TUTELA DEL SEGNALANTE

1. L'Azienda speciale Linfa assicura la protezione del segnalante e dei soggetti di cui all'art. 3, c. 5, D. Lgs. 24/2023 secondo il regime ivi previsto:

a) Tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e di altri soggetti coinvolti nel procedimento
L'identità del segnalante non viene rivelata, senza il suo consenso, a soggetti diversi dal R.P.C.T. e altri soggetti che trattano la segnalazione. Il consenso espresso non è revocabile.

Il divieto di rivelare l'identità del segnalante deve intendersi riferito anche agli altri elementi della segnalazione, inclusa l'eventuale documentazione allegata, il cui disvelamento possa consentire, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

L'Azienda prevede responsabilità disciplinare in capo ai soggetti competenti a gestire le segnalazioni in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti.

La segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono escluse dal diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss., L. n. 241/1990, nonché dall'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013.



Nell'ambito del procedimento disciplinare che discenda dalla segnalazione, qualora l'identità del segnalante sia necessaria per la difesa dell'incolpato, occorrerà il suo consenso per rivelarne l'identità.

Qualora l'Autorità Giudiziaria e/o contabile necessiti per esigenze istruttorie di conoscere l'identità del segnalante, il R.P.C.T. la comunica, come prevedono le disposizioni di legge (a fine indagini preliminari nel procedimento penale, a fine della fase istruttoria per procedimenti davanti alla Corte dei Conti).

b) Tutela da eventuali misure ritorsive o discriminatorie

Il segnalante e i soggetti di cui all'art. 3, c. 5, D. Lgs. n. 24/2023 (facilitatore, persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che gli sono legati da stabile legame affettivo o di parentela entro il IV grado, colleghi di lavoro del segnalante che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente, enti di proprietà del segnalante, enti presso i quali il segnalante lavora) non possono essere oggetto di provvedimenti, atti, comportamenti od omissioni anche solo tentati o minacciati, ritorsivi o discriminatori da parte dell'ente in seguito alla segnalazione effettuata quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: sanzioni disciplinari, demansionamento, licenziamento, trasferimento, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro, coercizione, intimidazione, molestie, danni anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi, valutazione della performance artatamente negativa, revoca ingiustificata di incarichi, reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi) o altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle sue condizioni di lavoro.

Le tutele sono garantite per segnalazioni basate su informazioni veritiere e pertinenti relative alle violazioni e purchè vi sia collegamento tra segnalazione e comportamento sfavorevole subito dal segnalante o da uno dei soggetti di cui all'art. 3, c. 5, D. Lgs. 24/2023.

Le tutele vengono riconosciute al segnalante in buona fede anche se non è certo dell'effettivo accadimento dei fatti segnalati e/o dell'identità dell'autore o se riporta anche fatti inesatti.

Le comunicazioni di misure reputate ritorsive devono essere trasmesse esclusivamente ad A.N.AC. da parte del soggetto interessato e dei soggetti di cui all'art. 3, c. 5, D. Lgs. 24/2023.

c) Esclusione dalla responsabilità in caso di disvelamento, per giusta causa, di notizie coperte dal segreto d'ufficio, professionale, scientifico-industriale, o in caso di violazione dell'obbligo di fedeltà.



Il segnalante non può essere accusato del reato di rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio, professionale, scientifico-industriale né di violazione del dovere di fedeltà e di lealtà in presenza delle seguenti condizioni:

- l'esistenza di fondati motivi per ritenere che la rilevazione/diffusione delle informazioni sia necessaria per svelare la violazione;
- la segnalazione rispetti le condizioni previste nel D. Lgs. 24/2023 per beneficiare delle tutele; in particolare:

- a) L'accesso alle informazioni sia avvenuto in modo lecito;
- b) Le informazioni oggetto di segnalazione siano quelle strettamente necessarie a rivelare la violazione. In particolare, la rivelazione non deve avvenire al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto per le segnalazioni.

2. Le tutele previste dal D. Lgs. 24/2023 sono accordate in presenza dei requisiti elencati all'art. 5 del presente Regolamento. Per specifica previsione normativa, tali tutele cessano in caso di sentenza, anche non definitiva, di primo grado che accerti nei confronti del segnalante la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati connessi alla denuncia, ovvero la sua responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa grave. In tali casi incombe sul segnalante anche un'azione di tipo disciplinare.

ART. 8 – SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DELLE SEGNALAZIONI

1. La gestione della mail dedicata alle segnalazioni è riservata in via esclusiva al R.P.C.T. dell'Azienda.

2. L' R.P.C.T. può avvalersi di personale interno a supporto per la gestione delle segnalazioni, che sia:

- a. autorizzato al trattamento dei dati personali;
- b. indipendente e imparziale rispetto alla questione trattata;
- c. adeguatamente formato sulla disciplina del whistleblowing e della privacy.

3. L'RPCT rende noti i nominativi dei collaboratori eventualmente autorizzati a trattare le segnalazioni nell'apposita sezione del sito ("Amministrazione Trasparente – Altri Contenuti – Prevenzione della corruzione").



ART. 9 – GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

1. Per l'invio delle segnalazioni l'Azienda rende disponibile una mail dedicata, sul sito web istituzionale nella sezione *“Amministrazione Trasparente – Altri Contenuti – Prevenzione della corruzione”*, la cui consultazione è riservata al solo R.P.C.T.
2. Il R.P.C.T. è tenuto a protocollare tempestivamente, e comunque entro 48 ore, la segnalazione provenuta da parte di uno dei soggetti legittimati ex art. 3 D. Lgs 24/2023. Dal momento in cui la segnalazione è stata protocollata, decorrono i tempi per la chiusura della segnalazione (90 gg.). La segnalazione non può essere cancellata prima della scadenza del tempo di archiviazione previsto in 5 anni.
3. Il R.P.C.T. accerta la presenza dei requisiti essenziali per poter assegnare le tutele al segnalante e i requisiti per poter aprire l'istruttoria e, eventualmente, porre domande e richieste al segnalante.
4. Le segnalazioni, fatta salva l'integrazione richiesta ai sensi del comma precedente, sono archiviate per inammissibilità per:
 - a) infondatezza dell'istanza per carenza di elementi oggettivi riconducibili a una violazione;
 - b) incompetenza manifesta dell'Azienda ad esprimersi sulla questione segnalata;
 - c) contenuto generico della segnalazione;
 - d) documentazione allegata inconferente o inappropriata;
 - e) documentazione priva di descrizione esaustiva dei fatti.

ART. 10 – ELEMENTI DELLA SEGNALAZIONE

1. E' necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di agevolare le attività di verifica e di analisi a cura del R.P.C.T. In particolare la segnalazione dovrà contenere i seguenti elementi:
 - a. Le generalità del soggetto che effettua la segnalazione con indicazione della funzione svolta all'interno dell'Azienda;
 - b. Una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
 - c. Le circostanze di tempo e di luogo in cui sono avvenuti i fatti segnalati;
 - d. Le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati;
 - e. Identificazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;

- f. Altre Autorità a cui sia già stato segnalato il fatto (eventuale);
- g. Ogni altra informazione che possa essere ritenuta utile;
- h. Una dichiarazione circa l'esistenza di eventuali conflitti di interesse e dell'impegno del segnalante a riferire quanto di sua conoscenza secondo verità.

ART. 11 – ESAME PRELIMINARE DELLA SEGNALAZIONE

1. Scopo dell'esame preliminare è verificare l'ammissibilità della segnalazione, vale a dire la sussistenza dei presupposti e requisiti, riferiti sia al segnalante che alla segnalazione, necessari per accordare al segnalante le tutele previste dal D. Lgs. 24/2023. In sede di esame preliminare, pertanto, il R.P.C.T. accerta:

- che il segnalante sia un dipendente dell'Azienda speciale o uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'art. 3, c. 5, D. Lgs. 24/2023;
- che la segnalazione abbia ad oggetto condotte illecite, così come definite dal D. Lgs. n. 24/2023 e nell'art. 4 del presente Regolamento;
- che la segnalazione sia effettuata nell'interesse all'integrità dell'Azienda speciale;
- la presenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti.

2. Il R.P.C.T. effettua/conclude l'esame preliminare entro 15 giorni lavorativi dalla data di protocollazione della segnalazione.

ART. 12 – ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

1. Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione di whistleblowing, il R.P.C.T. avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate, finalizzata a verificare l'effettiva fondatezza di quanto rappresentato. Non spetta al R.P.C.T. accertare l'effettivo accadimento dei fatti segnalati né accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano.

2. Per lo svolgimento dell'istruttoria, il R.P.C.T. può richiedere al segnalante chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori. Ove necessario, il R.P.C.T. può acquisire atti e documenti da altri uffici dell'Azienda e avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.

3. Il termine per la definizione dell'istruttoria e per riscontro al segnalante è di 90 (novanta) giorni dalla data di avvio della stessa.

ART. 13 – CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

1. Qualora, a seguito dell'attività svolta, il R.P.C.T. ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione.

2. Qualora la segnalazione risulti fondata, il R.P.C.T. redige una relazione sulle attività svolte e sulle relative risultanze istruttorie.

3. L'esito della fase istruttoria sulla segnalazione e la relativa motivazione sono comunicati al segnalante. Gli esiti possibili sono i seguenti:

- segnalazione archiviata per infondatezza;
- segnalazione accolta e inviata all'Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari;
- segnalazione accolta e inviata all'A.N.A.C. (qualora l'illecito segnalato attenga alle seguenti materie: contratti pubblici, trasparenza, violazione delle norme anticorruzione, imparzialità dei pubblici funzionari);
- segnalazione accolta e inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica (qualora la segnalazione abbia ad oggetto una delle materie di cui all'art. 60, c 6, D.Lgs. 165/2001: corretto conferimento degli incarichi, esercizio dei poteri disciplinari, controllo dei costi);
- segnalazione accolta e inviata alla Procura della Repubblica (qualora la segnalazione abbia ad oggetto illeciti che rilevano sotto il profilo penale);
- segnalazione accolta e inviata alla Procura della Corte dei Conti (qualora la segnalazione abbia ad oggetto illeciti che rilevano sotto il profilo erariale).

4. Nel caso in cui si renda necessario trasmettere la segnalazione all'Autorità giudiziaria o contabile competente, il R.P.C.T. cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce la tutela della riservatezza ai sensi del D.Lgs. 24/2023. Laddove detta identità venga successivamente richiesta dall'Autorità giudiziaria o contabile, il RPCT fornisce tale indicazione previa notifica al segnalante.



ART. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L'Azienda speciale Linfa, in qualità di Titolare del trattamento, garantisce che il trattamento dei dati personali coinvolti nel procedimento di segnalazione di illeciti disciplinato dal presente Regolamento, sia del segnalante che del segnalato o di altri eventuali soggetti coinvolti, avvenga conformemente ai principi del Regolamento UE 2016/679.

2. Il R.P.C.T., che opera in qualità di autorizzato al trattamento, ha cura di rispettare l'obbligo di riservatezza nei confronti dell'identità del segnalante, espungendone i riferimenti dalle comunicazioni a terzi e dalla documentazione eventualmente prodotta nel corso del procedimento.

3. Ai sensi del D.Lgs. 24/2023 la comunicazione dell'identità del segnalante può avvenire esclusivamente nelle circostanze e alle condizioni di seguito indicate:

- nell'ambito dell'eventuale procedimento disciplinare in capo al superiore gerarchico o all'autorità interna competente: qualora la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla segnalazione, e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del presunto autore di condotta illecita, la segnalazione sarà utilizzabile solo in presenza di consenso del segnalante;
- nell'ambito dell'eventuale procedimento penale l'identità del segnalante è coperta nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329, c.p.p.;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti non può essere rilevata fino alla chiusura della fase istruttoria.

4. Il segnalante è informato ai sensi degli artt. 13 del GDPR circa le finalità, le basi giuridiche e le modalità di trattamento dei dati personali conferiti nel corso del procedimento.

5. I dati relativi ai soggetti segnalati, in quanto interessati al trattamento, sono comunque tutelati dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali i.

6. Nell'ambito di una segnalazione whistleblowing tuttavia, il soggetto segnalato presunto autore dell'illecito, la persona coinvolta o la persona menzionata nella segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati dall'Amministrazione, non possono esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679, poiché dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio alla tutela della riservatezza dell'identità del segnalante. In tali casi è preclusa la possibilità per il soggetto segnalato/menzionato di proporre reclamo al Garante accertamenti sulla conformità del trattamento dei propri dati laddove ritenga che esso violi tali diritti.

7. La segnalazione e la relativa documentazione sono archiviati e conservati per 5 anni. Sono fatti salvi i maggiori termini di conservazione qualora dalla segnalazione sia derivato un procedimento disciplinare o un procedimento avanti ad altra Autorità esterna.

8. I dati sono trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, disponibilità e riservatezza, e sono garantiti il divieto di tracciamento dei canali di segnalazione e di qualunque informazione che possa ricondurre all'identità o all'attività del segnalante.